



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 13.03.2017

REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento definisce le spese di rappresentanza, le tipologie ritenute ammissibili, individua i soggetti competenti a sostenerle e le modalità di gestione amministrativa e contabile delle stesse, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza, ai fini della legittimità della loro erogazione, devono essere riferite al raggiungimento di fini istituzionali e rappresentativi dell'Ente. Esse sono connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, o a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità, autorità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione, di manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze come specificato all'art. 5.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle effettuate allo scopo di promuovere l'immagine e il ruolo dell'Ente quale soggetto rappresentativo della comunità amministrata e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali, mediante attività rivolte all'esterno.

Art. 3 – Limiti alle spese di rappresentanza – normativa

1. Il limite annualmente disponibile per la spesa relativa alle finalità di cui al presente Regolamento, sulla scorta della normativa di volta in volta vigente, verrà definito entro il 20 gennaio di ogni anno da parte del Settore Ragioneria.

Art. 4 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente.

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, attraverso l'attivazione delle procedure di spesa da parte dell'ufficio comunale competente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti:

- Sindaco
- Presidente del Consiglio

2. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti

Art. 5 - Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Sono considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:
 - a) ospitalità offerta in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a personalità, autorità o delegazioni italiane o straniere con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva. In tal caso, la scelta della tipologia di alloggio e di trasporto dovrà avere riguardo per il prestigio ed il numero dei soggetti interessati. Sono escluse le spese di carattere meramente personale degli ospiti;
 - b) offerta di generi di conforto (**catering, ecc.**) a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 4, a personalità, autorità o delegazioni italiane o straniere, di cui alla predetta lett. a);
 - c) omaggi floreali e/o altri doni in favore delle autorità e degli ospiti di cui alla precedente lettera a), targhe, coppe, medaglie ed altri premi di carattere sportivo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio comunale;
 - d) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificate con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti. In questo caso, la partecipazione da

parte dei rappresentanti dell'Ente dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti;

e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali e addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, acquisto targhe commemorative, pubblicazioni, piccoli doni, ecc, in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni connesse con l'attività istituzionale dell'Ente;

f) doni istituzionali ricordo (indicativamente: pergamena, gadget, gagliardetto, omaggi floreali, ecc);

g) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili in tematiche di particolare rilevanza istituzionale dell'ente, dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative.

Art. 6 – Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese che, pur in presenza di documentazione giustificativa, sono estranee alle esigenze legate alle funzioni istituzionali dell'Ente, nonché quelle dal contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli 2 – 4 e 5 e comunque quelle non collegate alla carica rivestita.

2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:

· Sussidi, atti di beneficenza;

· omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;

· ospitalità e/o pasti in favore di fornitori dell'Ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.)

· colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni, ecc.)

Art. 7 – Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente deliberato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato al Peg al Dirigente del Settore Ragioneria.

2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate dal Responsabile del centro di spesa assegnato mediante PEG, sulla base di idonea documentazione. La determinazione d'impegno deve attestare la natura di rappresentanza della spesa.

3. Le spese di rappresentanza minute e di modico valore, o che hanno natura d'urgenza in quanto impreviste o per le quali è richiesto il pagamento in contanti, sono acquistate con cassa economale, secondo la disciplina prevista dal vigente Regolamento comunale di economato/provveditorato.

4. il Dirigente del Settore Ragioneria comunica alla struttura del Gabinetto del Sindaco, entro il 30 settembre di ogni anno, la somma residua a disposizione per le finalità di cui al presente Regolamento.

Art. 8 - Rendicontazione delle spese

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del D.L 13.08.2011 n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011 n. 148 ed allegato al rendiconto di gestione.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio on line del Comune di Pescara ed entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.